

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 recante “Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2011

(Tutela delle minoranze linguistiche – Disposizioni in materia di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia – Violazione delle competenze riservate allo Stato dagli artt. 3, secondo comma, 6 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione – Questione di legittimità costituzionale infondata)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 recante “Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia”, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).

La Corte Costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale (art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5) che riconosce alla Regione il compito di sostenere “gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell’economia e del sociale per l’utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti”. Premesso che la tutela attiva delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, ai sensi non solo dell’art. 6 della Costituzione ma anche in base ai principi, talora definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983) quali il principio pluralistico riconosciuto dall’art. 2 ed il principio di eguaglianza riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l’eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l’adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie (sentenze n. 159 del 2009 e n. 15 del 1996). La speciale legislazione di «tutela delle minoranze linguistiche storiche» non esaurisce, pertanto, la disciplina sollecitata dalla notoria presenza di un assai più ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico che va sotto i termini di «lingue regionali ed idiomi locali». Sulla scorta di tali premesse i giudici costituzionali ritengono non contrastanti con la Carta Costituzionale le disposizioni legislative regionali che, in relazione ad una lingua minoritaria, si inquadrano «nello specifico contesto della tutela dell’originale patrimonio culturale e linguistico regionale» e delle sue espressioni considerate più significative» (sentenza n. 170/2010). La disposizione regionale in esame, in particolare, non incide né sulla toponomastica, né sulla circolazione e segnaletica stradale ma, più precisamente, mira ad incentivare il ricorso ai dialetti nella “cartellonistica” e cioè in quell’insieme di rappresentazioni destinate a diffondere altre informazioni negli ambiti a cui si riferisce la disposizione (sulla tutela delle minoranze linguistiche regionali

cfr., di recente, le sentenze nn. 159/2009 e 170/2010; in relazione, specificamente, alla toponomastica locale, cfr. la sentenza n. 346 del 2010).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Piemonte

Legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 recante “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 170/2010

(Lingue minoritarie - estensione al piemontese della tutela riservata alle minoranze linguistiche storiche - Incostituzionalità per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482/99 - Violazione dell'art. 6 della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 recante “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Le disposizioni della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 che estendono alla “lingua piemontese” la tutela riservata alle minoranze linguistiche storiche dalla legge n. 482/99, sono incostituzionali. In particolare, secondo i giudici costituzionali, sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 6 della Costituzione, le disposizioni che attribuiscono al dialetto piemontese il valore di “lingua”, quelle che prevedono l'uso del piemontese, accanto alla lingua italiana, nelle amministrazioni regionali e degli enti locali e quelle che prevedono la realizzazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni in piemontese (sulla competenza legislativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche, cfr. sentenza n. 62/1960, che affermò «l'esclusiva potestà del legislatore statale», e, da ultimo, la sentenza n. 159/2009, che ha riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, pur entro limiti determinati).

(a cura di Daniela Lucisano)

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 recante “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 159/2009

(Minoranze linguistiche - Uso delle lingue delle minoranze linguistiche storiche - Contrasto con i principi fondamentali di cui alla legge n. 482 del 1999 - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 6 della Costituzione)

(Minoranze linguistiche - Diritto, per gli uffici degli enti locali e loro enti strumentali, di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali anche al di fuori del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano - Violazione del principio che tutela l'uso della lingua minoritaria nei soli Comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 6 della Costituzione)

(Minoranze linguistiche - Redazione, comunicazione e pubblicità degli atti degli uffici degli enti locali e loro enti strumentali, anche in lingua friulana, al di fuori del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano - Violazione del principio che tutela l'uso della lingua minoritaria nei soli Comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 6 della Costituzione)

(Minoranze linguistiche - Uso delle lingue delle minoranze linguistiche storiche - Previsione facoltà e non obbligo di ripetizione, in lingua italiana, dei testi tradotti degli interventi svolti in lingua friulana in seno al Consiglio regionale - Violazione della normativa statale che legittima l'uso dei toponimi in lingua minoritaria solo in aggiunta a quelli ufficiali - Violazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole circa i tempi di insegnamento della lingua friulana e la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 6 della Costituzione).

320

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, 8, commi 1 e 3, 9, comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, 14, commi 2 e 3, e 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 recante "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 che, riconoscendo in modo espresso agli uffici degli enti locali e loro enti strumentali, il diritto di usare la lingua friulana, a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati, viola in modo palese il principio territoriale previsto dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (recante nome in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), secondo il quale la normativa di salvaguardia delle lingue minoritarie riconosciute si applica nei territori in cui vi è una sufficiente presenza di cittadini appartenenti alla minoranza stessa.

Parimenti illegittime, sempre per contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 482 del 1999, sono le disposizioni (commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29), che sanciscono il dovere, da parte della Regione e degli enti locali in cui si applicano le norme di tutela (nonché dei relativi "enti strumentali"), di usare la lingua friulana anche per le comunicazioni che fuoriescano dai suddetti ambiti territoriali.

La Corte dichiara illegittime, per contrasto con i principi fondamentali sopra menzionati, anche le norme che prevedono come mera facoltà e non come obbligo la ripetizione, in lingua italiana, dei testi tradotti degli interventi svolti in

lingua friulana in seno al Consiglio regionale, quelle che violano la normativa statale che legittima l'uso dei toponimi in lingua minoritaria solo in aggiunta a quelli ufficiali, quelle che violano l'autonomia organizzativa e didattica delle scuole circa i tempi di insegnamento della lingua friulana e la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie (sull'argomento delle minoranze linguistiche, cfr. sentenze nn. 406/1999, 231/1998, 15/1996, 261 e 15/1995, 62/1992, 768/1988, n. 289/1987, n. 312/1983, 28/1982, 14/1965, 128/1963, 46 e 1/1961, 38/1960; sulla maggiore forza che l'ordinamento attribuisce alle norme di attuazione degli statuti speciali rispetto alla legislazione ordinaria sia dello Stato che delle Regioni, cfr. sentenze n. 132/2009, n. 341/2001, n. 212/1994 e n. 20/1956).

(a cura di Daniela Lucisano)

